



**SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
"SANTA TERESA"
Cod.Mec. FI1A06600T (Infanzia) FI1E00800Q (Primaria)
VIA PRATESE,10
50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
[e-mail: elmateresaperetola@gmail.com](mailto:elmateresaperetola@gmail.com)
www.scuolasantateresaperetola.it**

prot. N. /2022

Alle famiglie
Al personale scolastico

Oggetto: Circolare n. 80 – Nuove regole per la gestione dei casi di contagio da Sars-CoV-2 a scuola

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 5 del 4 febbraio 2022 e della circolare MdS n.9498 del 5 febbraio 2022, variano le regole per la gestione dei casi positivi da Sars-CoV2 in ambiente scolastico e in generale le misure di contenimento della pandemia.

Nella scuola dell'infanzia

- **fino a quattro casi di positività**
 - attività didattica in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti ed educatori) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- **con cinque o più casi di positività**
 - sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata **di cinque giorni**.

Nella scuola primaria

- **fino a quattro casi di positività**
 - attività didattica in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione
- **con cinque o più casi di positività**
 1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso **il ciclo vaccinale primario** o di **essere guariti** da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure, di avere effettuato **la dose di richiamo** ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** (docenti e alunni di età superiore ai sei anni) **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 2. per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
 3. per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata **di cinque giorni**.

Altre disposizioni

- Nella **scuola dell'infanzia** la sospensione delle attività in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.
- Per la **scuola primaria e secondaria**, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.
- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il **personale educativo e scolastico**.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'**applicazione mobile** per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

- Le disposizioni relative al distanziamento raccomandato di metri 2 durante il **consumo del pasto** sono revocate.

Nuove misure di quarantena e autosorveglianza aggiornate dalla circolare Ministero della Salute n. 9498 del 5 febbraio 2022

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario **da meno di 14 giorni e**
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che **siano guariti** da precedente infezione da SARS-CoV-2 **da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto **obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni** successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

1. **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
2. **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
3. **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
4. **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata **di 5 giorni**. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso.